



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr.	Luigi CIRILLO	Presidente
dr.ssa	Maria Luisa ROMANO	Consigliere
dr.	Rocco LOTITO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 9304 del Registro di Segreteria, promosso nei confronti di LIGRANI Rocco, BRINDISI Michele, COLANGELO Orazio, agenti contabili presso il Comune di Potenza, per i conti giudiziali n. 20392 e n. 21615 relativi agli esercizi finanziari 2020 e 2021.

Vista la relazione unificata n. 192/2025, depositata in data 15/12/2025 dal Magistrato istruttore designato per l'esame dei conti giudiziali;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
uditi, nella pubblica udienza del 16/06/2026, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, l'avv. Anna Piccolella, per l'agente contabile Ligrani Rocco, e il Pubblico Ministero nella persona del dr. Giulio Stolfi, che concludevano come da verbale di udienza.

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione di deferimento n. 192/2025, depositata in data 15/12/2025, il

Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto i conti epigrafati, resi dai convenuti LIGRANI Rocco, BRINDISI Michele, COLANGELO Orazio, in qualità di agenti contabili presso il Comune di Potenza.

1.1. Il Magistrato istruttore, nell'esporre l'andamento dell'istruttoria e i contenuti delle risposte ricevute, precisava:

- che, sebbene dal provvedimento di nomina degli agenti contabili (la determina dirigenziale n. 17 del 21/01/2018) Ligrani Rocco risulti designato titolare, mentre Brindisi Michele e Colangelo Orazio sostituti, i conti sono stati sottoscritti dai tre agenti contabili che hanno congiuntamente effettuato le operazioni di riscossione e riversamento;
- che i conti presentano regolare visto di parifica ed hanno ad oggetto la riscossione di COSAP temporanea e TARI giornaliera per il comune di Potenza;
- che *«È stata verificata integralmente la documentazione di supporto (bollette e quietanze), provvedendo al riscontro dei conti in relazione alle scritture tenute dai contabili e alle risultanze dei modelli 21 con la documentazione giustificativa depositata. In particolare, i movimenti in dare e in avere oggetto di controllo risultano corretti»;*
- che, sebbene non si siano verificati ammanchi o perdite, *«...l'impossibilità di distinguere le diverse gestioni dei tre agenti contabili inficia la regolarità stessa dei conti depositati in quanto ...non è possibile attribuire a ciascun agente contabile la gestione di propria competenza».*

1.2. Ciò premesso, all'esito dell'esame dei conti oggetto del presente giudizio, il Magistrato istruttore proponeva dichiararsi la mera irregolarità dei conti depositati cumulativamente dai tre agenti contabili, senza tuttavia alcun

addebito a carico degli stessi.

2. Con decreto presidenziale del 14/01/2026 – comunicato (unitamente alla relazione) all’Ente, e da quest’ultimo notificato agli agenti contabili – veniva fissata per la discussione dell’epigrafato giudizio l’udienza del 16/06/2026, e con separato decreto veniva nominato il giudice relatore.

3. Con memoria difensiva, depositata il 03/06/2026, di costituzione per il sig. Ligrani Rocco, l’avv. Anna Piccolella, rappresentava, tra l’altro:

- che la relazione unificata ha accertato l’integrale riversamento in tesoreria di tutte le somme incassate negli esercizi 2020 e 2021 e l’insussistenza di «... *ammanchi, perdite o discordanze tra le riscossioni effettuate e i versamenti eseguiti*» e, quindi, di «...*profili di danno erariale imputabili agli agenti contabili*»;

- che, con riferimento alla natura della cogestione, «...*nel caso di specie non vi è né pluralità di subagenti in rapporto di mera subordinazione, né confusione tra gestioni di agenti succedutisi nel tempo, **bensi una gestione contestuale, svolta in modo coordinato, in un contesto operativo caratterizzato da esigenze di sicurezza e continuità del servizio***»;

- che, per quanto attiene alla regolarità sostanziale del conto ex art. 140, co. 2, c.g.c., i risultati complessivi della gestione in esame risultano chiaramente rappresentati nei conti giudiziali, e gli unici rilievi attengono a mere irregolarità formali, comunque chiarite in sede istruttoria, che comunque «...*non incidono sulla veridicità e completezza dei dati contabili complessivi, né sulla integrale riversione delle somme riscosse ...*»;

- che «*la gestione oggetto di giudizio si è svolta senza alcun pregiudizio per l’Erario*», evidenziando che «*ogni eventuale criticità organizzativa o di*

regolamentazione interna (modalità di nomina, di intestazione delle quietanze, di riparto formale delle competenze) attiene a scelte dell'Amministrazione, che già la relazione invita a modificare per evitare future confusioni gestionali» e che «la sottoscrizione congiunta dei conti da parte dei tre agenti, lungi dal costituire un indice di opacità, ha assicurato trasparenza e condivisione delle responsabilità operative, in un contesto di servizio esposto a rischi pratici e di sicurezza».

Con la predetta memoria si concludeva chiedendo che, in conformità alla proposta contenuta nella relazione unificata n. 192/2025, si dichiarasse la mera irregolarità dei conti in epigrafe, senza addebito a carico dell'esponente, vista l'insussistenza di danno erariale, adottando ogni ulteriore provvedimento in ordine alle eventuali iniziative da adottarsi da parte dell'amministrazione per adeguare le modalità di nomina e di rendicontazione degli agenti contabili.

4. All'odierna pubblica udienza, data per letta la relazione previa acquisizione del consenso delle parti, l'avv. Anna Piccolella, dopo essersi soffermata sulle modalità di cogestione del conto, alla luce della accertata correttezza della documentazione giustificativa depositata, in assenza di danno, si associava alle conclusioni contenute nella Relazione di irregolarità; il P.M. concordava con le richieste del Magistrato Relatore esplicitate in Relazione. Quindi il giudizio passava in decisione.

5. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto si evidenzia quanto segue. I conti all'odierno esame, muniti di regolare visto di parifica, hanno ad oggetto la riscossione di COSAP temporanea e TARI giornaliera, in occasione dei mercati organizzati sul territorio della città di Potenza per il comune di Potenza, sono stati sottoscritti da Ligrani Rocco, Brindisi Michele e Colangelo Orazio

che hanno congiuntamente effettuato le operazioni di riscossione e riversamento che si riassumono nei seguenti prospetti:

Periodo di gestione dal 01/01/2020 al 31/12/2020

RIMANENZA INIZIALE	RISCOSSIONI	VERSAMENTI	RIMANENZA FINALE
0	9.625,00	9.625,00	0

Periodo di gestione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

RIMANENZA INIZIALE	RISCOSSIONI	VERSAMENTI	RIMANENZA FINALE
0	198,00	198,00	0

Come evincesi dalla relazione di deferimento, dalla verifica della documentazione acquisita, i movimenti in dare e in avere risultano corretti.

Il Magistrato istruttore ha, tuttavia, dovuto dare «... *atto di una rendicontazione cumulativa tra gli agenti, conseguente ad una cogestione contabile che ha impedito di risalire alla gestione singola di ciascuno degli agenti. Infatti, all'esito dei controlli è emerso, per l'esercizio 2020, che:*

- a) *tutte le somme incassate sono state versate in tesoreria, ma i versamenti sono stati effettuati in parte dall'agente contabile Brindisi Michele con n. 16 quietanze per un totale di euro 8.582,00 e in parte dall'agente Ligrani Rocco con n. 3 quietanze per un totale di euro 1.043,00, mentre non vi sono quietanze firmate dall'agente contabile Colangelo Orazio;*
- b) *gli importi delle quietanze relative ai mesi di luglio, settembre e dicembre, rappresentano la somma di importi incassati dagli agenti contabili Ligrani Rocco e Brindisi Michele, senza alcuna distinzione tra i due agenti;*

c) *la quietanza di riscossione n. 0000815 relativa all'importo di euro 662,00 non riporta il nominativo della persona che versa (dal controllo effettuato, si può presumere tuttavia che l'agente contabile che versa la somma sia Brindisi Michele);*

d) *nel conto è stato riportato un numero di quietanza errato relativo agli importi incassati nel mese di ottobre 2020, ma la relativa somma - di euro 516,00 - risulta esatta;*

con riferimento all'esercizio 2021:

e) *la somma incassata è stata versata in tesoreria dall'agente contabile Brindisi Michele con una sola quietanza, per un totale di euro 198,00, relativa al mese di gennaio (si ricorda che, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, è stata stabilita l'esenzione TOSAP/COSAP e Canone unico con vari decreti emergenziali)».*

L'Ente ha precisato (deposito DaeD 94158 del 9/7/2025) che tale congiunta riscossione era stata effettuata allo scopo di consentirne il corretto svolgimento anche in caso di ferie o malattie dei singoli.

Sebbene dagli atti (cfr. determina dirigenziale n. 17 del 21/01/2018) risulti che l'agente contabile principale sia il Sig. Ligrani Rocco e i Signori Brindisi Michele e Colangelo Orazio appaiano meri subagenti contabili in quanto nominati sostituti, ciò è contraddetto dalle modalità di riscossione e riversamento nei fatti attuata, oltreché dalla sottoscrizione congiunta di un conto unico (anziché di un unico conto dell'agente principale e più subconti dei vari subagenti, come previsto dall'art.192 r.d. 827/1934), che induce a ritenere che i tre agenti fossero egualmente e solidalmente responsabili della gestione.

Conseguente, non risultando ammanchi o perdite tali da poter fondare una

responsabilità contabile dei convenuti, come rilevato nella relazione istruttoria, si ritiene che la responsabilità solidale degli agenti contabili costituisca un'ipotesi eccezionale rispetto al sistema della responsabilità contabile e che – alla luce della disposizione normativa che richiede che il conto giudiziario sia *“idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione propria dell'agente”* (art. 140, co. 2 c.g.c.) – l'impossibilità di distinguere le diverse gestioni dei tre agenti contabili infici la regolarità stessa dei conti depositati, non potendosi attribuire a ciascun agente contabile la gestione di propria competenza.

In giurisprudenza si è chiarito che, diversamente dai riconosciuti modelli legali di gestione plurisoggettiva (come nel caso di agente che si avvalga dell'opera di altri soggetti in posizione subordinata, pur rimanendo responsabile dell'intera gestione, o di soggetto comunque qualificabile come contabile principale e altri soggetti qualificati come contabili secondari), *«... la rendicontazione cumulativa non permette di individuare in modo specifico la gestione di competenza di ciascun contabile (sul punto, ampiamente, cfr. Sez. Sicilia n.825/2020) al fine dell'accertamento della regolarità e, in ultima istanza, della relativa responsabilità»* e che, pur nel rispetto della autonomia organizzativa dell'Ente, la “cogestione contabile” *«costituisce una irregolarità, “atteso che di norma ogni agente contabile risponde della propria gestione (Cfr. C. conti, Sez. giur. Veneto, n.187/2015 e 188/2015) e che le modalità di gestione contabile e di rendicontazione giudiziale adottate in concreto non sono in linea con la normativa vigente (...).”»* (C.d.c., Sez. Giur. Veneto, sent. n. 230/2022).

Risulta, pertanto, pienamente condivisibile quanto chiesto nella relazione del Magistrato istruttore in merito alla sussistenza di una mera irregolarità della

gestione economale, senza alcun addebito a carico dei predetti agenti, in assenza di rilevati ammanchi in danno all'Amministrazione comunale, e ciò «...*ferma l'opportunità di modificare il provvedimento di nomina degli agenti contabili in modo da evitare la confusione della gestione contabile a carico dei diversi agenti nominati*».

6. L'irregolarità soltanto formale del conto e la novità della questione esaminata nella giurisprudenza di questa Sezione costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, ferma restando la necessaria regolarizzazione dei conti a depositarsi per il futuro.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando sul giudizio di conto iscritto al n. 9304, dichiara irregolari i conti giudiziali n. 20392 e n. 21615, nei sensi di cui in parte motiva, senza addebiti a carico degli agenti contabili. Spese compensate.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 16 giugno 2026.

L'estensore	Il Presidente
f.to digitalmente	f.to digitalmente
(Rocco LOTITO)	(Luigi CIRILLO)

Depositata in Segreteria il 7 luglio 2026

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE